



COMUNE DI STROPPO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2018. PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROVERA Paolo	Sindaco	X	
AIMAR Alessandra	Vice Sindaco	X	
DE RENZIS Roberto	Consigliere	X	
AGNESE Chiaffredo	Consigliere	X	
ARNAUDO Alessandro	Consigliere		X
BOTTERO Roberta	Consigliere	X	
CUCCHIETTI Giorgio	Consigliere	X	
GHIGNONE Roberto	Consigliere	X	
ISOARDI Adriano	Consigliere	X	
LEINARDI Enrico	Consigliere	X	
PEIRONA Ludovico	Consigliere	X	
	Totale	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa ZEROLI Dott.ssa Sonia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROVERA Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi che si articola in TASI (Tributo servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore nonché dall'utilizzatore dell'immobile e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, e dalla TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge;
- È demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive;
- Con deliberazione adottata in data 16 luglio 2014 n. 16 il consiglio Comunale ha adottato il regolamento sulla IUC;

Considerato che

- l'art. 1 L.147/2013 ai commi 669 e seguenti ha introdotto la TASI, tributo per i servizi indivisibili, che ha trovato applicazione dall'1/1/2014;
- i principi ed elementi fondamentali del tributo introdotto dal comma 669 sopra citato e ss. e s.m.i. possono essere così riassunti:
- comma 639: presupposti impositivi: *E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*
- Comma 669. *Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
- Comma 675.BASE IMPONIBILE *La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

DATO ATTO quindi che

1. a decorrere dal 2016 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia del possessore che dell'utilizzatore (fatta eccezione per quelle censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9) non sono assoggettabili alla tassa sui servizi;
2. per effetto delle citate disposizioni le assimilazioni ad abitazione principale previste ai fini IMU trovano applicazione anche ai fini TASI;
3. in forza delle medesime disposizioni le agevolazioni che prevedono la riduzione della base imponibile previste per l'IMU trovano applicazione anche per la TASI;

Considerato che

- ✓ l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ✓ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento
- ✓ Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità) 2016 che nell'apportare modifiche alla disciplina di cui sopra, ha stabilito:

- all'art. 1 comma 17 dispone che " Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di euro» ...";

VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16/07/2014 n. 16;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017) modifica il Comma 26 della legge di stabilità 2016 prevedendo la sospensione anche per l'annualità 2018 dell'efficacia (...) delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATA la nota del MEF n. 2472 del 29.01.2016, che nel fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni relative alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado, dichiara l'applicabilità dell'agevolazione di cui al comma 10, lett. 0a) anche alla TASI;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 in data 29.03.2017 con la quale con la quale sono state stabilite le aliquote per l'anno 2017;

VISTO il principio contabile 3.7.5 allegato 4/2 par te prima del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con il terzo Decreto correttivo del Ministero dell'economia e Finanza del 01.12.2015, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che dispone " Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze , di cui all'articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008";

DOPO ampio ed approfondito dibattito al quale partecipano buona parte dei presenti in aula;

RITENUTO di confermare le aliquote stabilite per l'anno 2017;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo espresso da parte del Segretario comunale e sotto il profilo contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) di stabilire, per l'anno 2018, le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- **ESENTE - abitazione principale e relative pertinenze;**

- **aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili.**

2) di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 4 del vigente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21/07/2014, **l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo calcolando l'aliquota del 1 per mille;**

3) di stabilire che l'importo totale annuo della TASI inferiore ad Euro 4 (quattro) non dovrà essere versato;

4) di stabilire che il relativo versamento, per l'anno 2018 , venga effettuato mediante autoliquidazione, preferibilmente con il modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. E' consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata. Non si procede al versamento in via ordinaria ed al

rimborso per somme inferiori a Euro 6 per anno di imposta (art. 18 Regolamento TASI vigente);

5) di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio , ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5345/2012 del 6 aprile 2012;

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 - 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : ROVERA Paolo

IL SEGRETARIO
F.to : ZEROLI Dott.ssa Sonia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Stroppa, lì 19/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:ZEROLI Dott.ssa Sonia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Stroppa, lì 19/03/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to:ROVERA Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/04/2018 al 24/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Stroppa, lì 09/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ZEROLI Dott.ssa Sonia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Stroppa, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione